



# COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

**SETTORE 1°**

**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

## Determinazione n. 112

**OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 'AGENTE POLIZIA MUNICIPALE' - CATEGORIA 'C' - FAMIGLIA PROFESSIONALE 'TECNICA SPECIALISTICA' - AREA VIGILANZA' - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI.**

### IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 9 agosto 2018 è stato aggiornato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021”;
- nel suddetto Piano è stata prevista la copertura di n. 5 posti di “Agente Polizia Municipale” – Categoria “C” – Famiglia professionale “tecnica specialistica – area vigilanza”;
- l’amministrazione comunale, con nota prot. 35707 del 10/9/2018, ha provveduto ad effettuare la comunicazione preliminare per l'assegnazione di personale in disponibilità come previsto dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 14/1/2019 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 5 posti di Agente Polizia Municipale – Categoria “C”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la suddetta procedura di mobilità si è conclusa con l’assunzione di una sola unità di cui alla determinazione dirigenziale n. 39 del 8/3/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 82 del 5/6/2019 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura dei restanti n. 4 posti di “Agente Polizia Municipale” ed è stato approvato il relativo bando;

**Dato atto** che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5/7/2019 e sul sito istituzionale dell’Ente dal 5/7/2019 al 5/8/2019 e che il termine di scadenza entro il quale dovevano essere inviate le domande di partecipazione è scaduto il 5/8/2019 (primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione);

**Verificato** che sono pervenute, nei termini previsti dal bando, n. 109 domande di partecipazione e, oltre i termini previsti dal bando, n. 1 domanda di partecipazione, di cui Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Richiamato** l'art. 6 del Bando di concorso rubricato "Ammissibilità" il quale prevede che:

- l'ufficio Risorse Umane procede all'esame delle domande pervenute ai fini di determinare l'ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione;
- l'ammissione dei candidati al concorso è disposta con determinazione dirigenziale;

**Richiamato** altresì l'art. 7 del Bando di concorso rubricato "Comunicazioni ai candidati" il quale prevede che:

- l'elenco degli ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'esclusione dal concorso sarà comunicata prima dell'inizio delle prove scritte a mezzo pec o a mezzo e-mail ove l'utilizzo di posta elettronica per il recapito delle comunicazioni sia stato autorizzato dal candidato;

**Dato atto** che l'Ufficio Risorse Umane ha proceduto all'esame delle domande pervenute onde accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di che trattasi e che tale istruttoria ha evidenziato che:

- n. 65 candidati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;
- n. 44 candidati non risultano essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;
- n. 1 candidato ha presentato la domanda di partecipazione al concorso oltre i termini previsti dal bando;

**Ritenuto** pertanto di ammettere n. 65 concorrenti dei quali è stata riscontrata l'ammissibilità, di cui all'Allegato "B" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** altresì di non ammettere n. 44 concorrenti dei quali non è stata riscontrata l'ammissibilità e n. 1 concorrente in quanto non ha rispettato i termini di invio della domanda di partecipazione al concorso, di cui all'Allegato "C", depositato agli atti dell'Ufficio Risorse Umane e di cui si omette la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 7 del Bando di concorso;

**Dato atto** che ai candidati non ammessi verrà comunicata l'esclusione alla selezione nei modi e nei termini di cui al citato art. 7 del Bando di concorso e che le motivazioni relative all'esclusione sono contenute nell'Allegato "D" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, lettere a, b, c, d della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., è la Sig.ra Claudia Raso, Istruttore Amministrativo e contabile presso il Servizio Gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Concetta Orlando, attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 9/8/2018;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 16 del 9/6/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Concetta Orlando, l'incarico di direzione del Settore I – Organizzazione, politiche istituzionali e delle relazioni esterne;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate ed approvate

- 1) di dare atto che, in riferimento al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di "Agente Polizia Municipale" – Categoria "C" – Famiglia professionale "tecnica specialistica – area vigilanza", sono pervenute **n. 110** domande di partecipazione, di cui all'Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **ammettere** al concorso pubblico di che trattasi, **n. 65** concorrenti indicati nell'Allegato "B", facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nel bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d'accesso;
- 3) di dare atto che l'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi provvedimento a favore del concorrente derivante dall'esito della selezione;
- 4) di **non ammettere** alla procedura concorsuale di che trattasi, **n. 44** concorrenti dei quali non è stata riscontrata l'ammissibilità e **n. 1** concorrente in quanto ha inviato la domanda di partecipazione oltre i termini previsti dal bando, di cui all'Allegato "C", depositato agli atti dell'Ufficio Risorse Umane e di cui si omette la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso;
- 5) di dare atto che ai candidati non ammessi verrà comunicata l'esclusione alla selezione nei modi e nei termini di cui al citato art. 7 del Bando di concorso, prima dell'inizio delle prove scritte a mezzo pec o a mezzo e-mail ove l'utilizzo di posta elettronica per il recapito delle comunicazioni sia stato autorizzato dal candidato,
- 6) di precisare che le motivazioni relative all'esclusione sono contenute nell'Allegato "D" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 8) di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, lettere a, b, c, d della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., è la Sig.ra Claudia Raso, Istruttore Amministrativo e contabile presso il Servizio gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Concetta Orlando, attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, tra i quali, come previsto dall'art. 7 del Bando di concorso, la pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito istituzionale dell'ente nonché l'invio della comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale ai candidati non ammessi.

**Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.**

**IL SEGRETARIO GENERALE -  
DIRIGENTE**

**DOTT.SSA CONCETTA ORLANDO**

*Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C -  
FAMIGLIA PROFESSIONALE "TECNICA SPECIALISTICA - AREA VIGILANZA"  
ELENCO DOMANDE PERVENUTE - ALLEGATO "A"

	COGNOME	NOME	DOMANDA PRESENTATA NEI TERMINI
1	ACANFORA	ROBERTA	SI
2	ANTICO	EDOARDO	SI
3	ARBASETTI	SARA	SI
4	ARDEMAGNI	ALEX	SI
5	AUGUSTIN	FEDERICA	SI
6	AURICCHIO	LUCA	SI
7	BAIOCCO	FABIO	SI
8	BARLOCCO	PIETRO	SI
9	BENNARDO	SAVERIO	SI
10	BERRI	GABRIELE	SI
11	BONINI	ALESSIA	SI
12	BORZESE	PERLA	SI
13	BRUNDU	DAVID	SI
14	BRUZZESE	MARCO	SI
15	CALEFFI	DIEGO	SI
16	CALENA	GHEORGHE NICOLAE	SI
17	CANEPA	IVO	SI
18	CARA	ERIKA	SI
19	CAROSIO	IVAN	SI
20	CASARETTO	MARIO	SI
21	CASIRAGHI	ALICE	SI
22	CASSETTAI	ALEX	SI
23	CASTELLINI	MADDALENA	SI
24	CASTELLUCCHIO	WILLIAM	SI
25	CELLA	SARA	SI
26	CERULO	MIRKO	SI
27	CIRILLO	CARMELA	SI
28	CONCA	GIOVANNI	SI
29	COSCIA	MARIO SALVATORE ANDREA	SI
30	COSTA	ANDREA	SI
31	COSTANTINI	THOMAS	SI
32	COZZOLINO	ANGELO	SI
33	D'ANNA	LAURA	SI
34	DEL CORSO	NICOLA	NO
35	DELVIGO	DAVIDE	SI
36	DESCALZI	SIMONE	SI
37	DI GENNARO	ALESSANDRO	SI
38	DI VINCENZO	CARMELO	SI
39	EDERA	SIMONE	SI
40	FERRARI	SIMONE	SI

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C -  
 FAMIGLIA PROFESSIONALE "TECNICA SPECIALISTICA - AREA VIGILANZA"  
 ELENCO DOMANDE PERVENUTE - ALLEGATO "A"

	COGNOME	NOME	DOMANDA PRESENTATA NEI TERMINI
41	FIORI	FEDERICA	SI
42	FUCITO	DANILO	SI
43	FULGONI	MATTEO	SI
44	GANDOLFO	CAROLA	SI
45	GHIARA	LUCA	SI
46	GHIGGERI	EMANUELE	SI
47	GIANNINI	VALERIA	SI
48	GNECCO	CLAUDIO	SI
49	GODANI	MARTINA	SI
50	GOTELLI	ALESSIO	SI
51	LABADINI	DANIELE	SI
52	LAMBRUSCHI	FABRIZIO	SI
53	LANDINI	DAVIDE	SI
54	LEO	FRANCESCO	SI
55	LETIZIA	MICHELA	SI
56	LORENZETTO	ALICE	SI
57	LUALDI	VALENTINA	SI
58	MADEDDU	LUCA	SI
59	MALASPINA	SABRINA	SI
60	MANCIOPPI	FEDERICO	SI
61	MANFREDI	MATTEO	SI
62	MANFREDOTTI	FABIO	SI
63	MANGIANTE	SIMONE	SI
64	MARCOLLA	MICHELE	SI
65	MARRAZZO	LAURA	SI
66	MARTINI	FEDERICO	SI
67	MARTINO	RICCARDO	SI
68	MASCIA	MATTIA	SI
69	MEDONE	FRANCESCO	SI
70	MENEGATTI	ALICE	SI
71	MENEGATTI	MARCO	SI
72	MESSINA	YVONNE	SI
73	MIGLIARDI	MICHELE	SI
74	MIGLIAZZI	VALERIO	SI
75	MIRABELLI	PIETRO	SI
76	MONARI	ISABELLA	SI
77	MONTEVERDE	LUDOVICA	SI
78	MORELLI	MARCO	SI
79	MOSTI	ELISA	SI
80	NEOLOGO	LUCA	SI





**CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -  
CATEGORIA C - ELENCO CANDIDATI AMMESSI - ALLEGATO "B"**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>AMMESSO/A</b>	
1	ARBASETTI	SARA	SI	
2	ARDEMAGNI	ALEX	SI	
3	AUGUSTIN	FEDERICA	SI	
4	BAIOCCO	FABIO	SI	
5	BARLOCCO	PIETRO	SI	
6	BENNARDO	SAVERIO	SI	
7	BORZESE	PERLA	SI	
8	BRUNDU	DAVID	SI	
9	BRUZZESE	MARCO	SI	
10	CALEFFI	DIEGO	SI	
11	CALENA	GHEORGHE NICOLAE	SI	
12	CANEPA	IVO	SI	
13	CAROSIO	IVAN	SI	
14	CASARETTO	MARIO	SI	
15	CERULO	MIRKO	SI	
16	CIRILLO	CARMELA	SI	
17	CONCA	GIOVANNI	SI	
18	COSCIA	MARIO SALVATORE ANDREA	SI	
19	COSTANTINI	THOMAS	SI	
20	COZZOLINO	ANGELO	SI	
21	DELVIGO	DAVIDE	SI	
22	DI GENNARO	ALESSANDRO	SI	
23	DI VINCENZO	CARMELO	SI	
24	EDERA	SIMONE	SI	
25	FERRARI	SIMONE	SI	
26	FUCITO	DANILO	SI	

**CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -  
CATEGORIA C - ELENCO CANDIDATI AMMESSI - ALLEGATO "B"**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>AMMESSO/A</b>	
27	GHIARA	LUCA	SI	
28	GNECCO	CLAUDIO	SI	
29	GODANI	MARTINA	SI	
30	GOTELLI	ALESSIO	SI	
31	LABADINI	DANIELE	SI	
32	LAMBRUSCHI	FABRIZIO	SI	
33	LANDINI	DAVIDE	SI	
34	LEO	FRANCESCO	SI	
35	LETIZIA	MICHELA	SI	
36	LORENZETTO	ALICE	SI	
37	LUALDI	VALENTINA	SI	
38	MARCOLLA	MICHELE	SI	
39	MARTINI	FEDERICO	SI	
40	MARTINO	RICCARDO	SI	
41	MASCIA	MATTIA	SI	
42	MEDONE	FRANCESCO	SI	
43	MIGLIAZZI	VALERIO	SI	
44	MIRABELLI	PIETRO	SI	
45	MORELLI	MARCO	SI	
46	PARADISI	LUCA	SI	
47	PERAZZO	SILVANA	SI	
48	RAGGIO	LORENZO	SI	
49	RONCOLI	VALERIA	SI	
50	SANSICA	LORENZO	SI	
51	SCIUTTI	MATTIA	SI	
52	SEGALERBA	DAVIDE	SI	

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -  
CATEGORIA C - ELENCO CANDIDATI AMMESSI - ALLEGATO "B"

	COGNOME	NOME	AMMESSO/A	
53	SEMERARO	ADRIANO	SI	
54	SENNO	MICHELE	SI	
55	SETARO	LUCA	SI	
56	SETARO	MATTIA	SI	
57	SMIRALDI	STEFANO	SI	
58	STARA	ANGELO	SI	
59	TOMMASI	STEFANIA	SI	
60	TONINI	GIUSEPPE	SI	
61	TRIDICO	ANDREA	SI	
62	VALERIO	LEONARDO	SI	
63	VENTRE	IRENE	SI	
64	VILLA	MATTEO	SI	
65	VITALE	PAOLO	SI	





**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
SETTORE I  
**U.O. RISORSE UMANE**

**ALLEGATO "D"**

**CONSIDERAZIONI GIURIDICHE ED ORGANIZZATIVE RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO - "AGENTI POLIZIA MUNICIPALE"**

**1) LIMITI DI ETÀ**

**Giurisprudenza amministrativa**

La giurisprudenza amministrativa ha un orientamento costante nel ritenere validi i limiti di età per i concorsi per l'accesso a determinate categorie di lavoratori le cui mansioni siano prevalentemente esecutive:

*"È legittima la disciplina dei requisiti di accesso nel Corpo dei Vigili del Fuoco in quanto è evidente che la deroga rispetto alla normativa generale dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi pubblici risulta necessaria ad assicurare la funzionalità del servizio e non risulta irragionevolmente discriminatoria, trovando la sua ratio nella peculiare posizione funzionale di tale personale alla luce del necessario possesso dei requisiti psicofisici specifici. Il limite di età risulta quindi giustificato dalla specifica attività che il personale in questione è chiamato ad esercitare, che richiede il possesso di specifici requisiti di idoneità e di perfetta efficienza fisica (ivi compresa una plausibile età anagrafica), sicché si deve escludere che, in tal modo, sia stata perpetrata la lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di discriminazione nell'accesso al lavoro ecc. e che la previsione in contestazione si ponga in contrasto con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza."* T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 28/05/2018, n.5944

Anche il legislatore nazionale, per determinate categorie di lavoratori, quali gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco, ha stabilito dei limiti di età. Analogamente per le selezioni di competenza dei comuni, è demandato all'autonomia normativa degli stessi stabilire eventuali limiti di età proporzionati alle attività per le quali si concorre. Si veda Consiglio di Stato comm. spec., 21/04/2017, n.915

*"Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n. 127 del 15 maggio 1997 (in base al quale la partecipazione concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione), in materia di concorsi vige il principio generale in base al quale eventuali discriminazioni basate su vincoli anagrafici possono essere tollerate solo se proporzionate all'attività per la quale si concorre."*

**Giurisprudenza Europea**

Non solo la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata sulla legittimità dei limiti di età per l'accesso ai concorsi, purché siano ragionevoli e proporzionati rispetto alle attività a cui si concorre, ma anche la Corte di Giustizia Europea.

*"Non viola la normativa europea la legge nazionale che fissa un limite di età per l'accesso a settori che richiedono attività esecutive e non amministrative."*

*"L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere"*



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
SETTORE I  
**U.O. RISORSE UMANE**

*interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest'ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino spagnolo relativamente alla pubblicazione di un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età)."* Corte giustizia UE grande sezione, 15/11/2016, n.258

### **Età e prova psicofisica**

In merito al limite di età ed alla prova psicofisica, si riporta di seguito la giurisprudenza che distingue i due presupposti, in quanto legati a ragioni giustificative diverse e da cumulare ossia, sia l'idoneità fisica che non è detto sia posseduta da tutti coloro che rispettano il limite di età, sia che tale idoneità sia mantenuta per un ragionevole numero di anni.

*"La previsione di un limite di età per la partecipazioni ai concorsi per il reclutamento di ufficiali della Guardia di finanza appare ragionevole alla luce dei compiti assegnati agli appartenenti al Corpo, che richiedono una idoneità fisica particolare e tale da essere mantenuta per un ragionevole numero di anni."* Consiglio di Stato sez. IV, 31/08/2016, n.3738

### **Limite di età legato a mansioni esecutive in genere**

Che la questione del limite di età non sia una prerogativa delle sole forze di polizia militari ma sia legata alle mansioni esecutive deriva anche da un'altra pronuncia giurisprudenziale, riferita al diverso ambito sociale:

*"È legittimo il bando di concorso per l'assunzione di operatori addetti all'assistenza di base di persone disabili ed anziane, che fissi il limite massimo di età di cinquanta anni, in considerazione sia della natura del servizio, l'espletamento del quale richiede notevole sforzo fisico da parte dell'operatore, sia delle esigenze dell'amministrazione, correlate alla sensibile incidenza di limitazioni nell'impiego di personale ultracinquantenne dovute a patologie connesse a tale sforzo."* Consiglio di Stato sez. III, 29/01/2016, n.345.

### **Approfondimento su motivazioni sentenza Corte di Giustizia UE n. 416/2014 (sezione seconda) peculiarità della fattispecie**

Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 416 del 13/11/2014, da una lettura completa e attenta della stessa, emergono alcune peculiarità:

- intanto si trattava del limite di età di 30 anni rispetto ad altri Stati Iberici che lo avevano fissato a 35 o 40 (e questi limiti non sono stati impugnati e come si vede nella successiva Sentenza n. 258/16 sono ritenuti legittimi e congrui);
- poi la Corte è entrata nel merito della proporzionalità del requisito dell'età, in ordine alle funzioni proprie della polizia locale iberica, concludendo per una non assimilabilità all'operatività richiesta ad esempio ai vigili del fuoco, che pure hanno il limite di età di 30 anni in Spagna.

Inoltre ci sono considerazioni sulla legislazione dei vari Stati Iberici.

Si riportano di seguito alcuni stralci della sentenza da cui emerge la peculiarità del caso trattato, e soprattutto una valutazione di merito legata al tipo di attività da svolgere.

*"42 Relativamente all'obiettivo perseguito dalla normativa in discussione nel procedimento principale, il governo spagnolo ha indicato che, fissando il limite di età di 30 anni per accedere ai*



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
SETTORE I  
**U.O. RISORSE UMANE**

*corpi della polizia locale, la legge 2/2007 mira a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento di tale corpo di polizia, assicurando che i nuovi funzionari assunti siano in grado di svolgere i compiti più gravosi dal punto di vista fisico durante un periodo relativamente esteso della loro carriera.*

*43 In proposito è d'uopo rilevare che il considerando 18 della direttiva 2000/78 precisa che la stessa non può avere l'effetto di costringere i servizi di polizia ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.*

*44 Risulta quindi che l'intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza Wolf, EU:C:2010:3, punto 39).*

*45 È tuttavia necessario accertare se, fissando un tale limite di età, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale abbia imposto un requisito proporzionato, vale a dire se il limite in parola sia idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo.*

*46 A tal riguardo occorre rammentare che, in base al considerando 23 della direttiva 2000/78, è in < casi strettamente limitati > che una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata, segnatamente, all'età costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa.*

*47 Peraltro, in quanto consente di derogare al principio di non discriminazione, l'articolo 4, paragrafo 1, della menzionata direttiva dev'essere interpretato restrittivamente (sentenza Prigge e a., EU:C:2011:573, punto 72).*

*48 In proposito si deve verificare se, tenuto conto di quanto esposto ai punti da 39 a 41 della presente sentenza, le capacità fisiche particolari richieste per l'esercizio della funzione di agente della polizia locale siano necessariamente collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età.*

*49 Ai fini di siffatta verifica, occorre tenere conto degli elementi seguenti.*

*50 In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che sussiste una disparità manifesta fra le normative delle Comunità autonome relative agli agenti della polizia locale per quanto attiene alla fissazione di un'età massima per accedere a detta professione. Talune normative, infatti, la fissano in 30 anni o più (35 anni, 36 anni, o 40 anni), mentre altre Comunità autonome hanno scelto di non stabilire alcun limite.*

*51 In secondo luogo, nella sua risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte, il governo spagnolo ha confermato che il requisito relativo all'età massima di 30 anni per accedere alla funzione di agente della polizia nazionale - le cui missioni, stabilite all'articolo 11 della legge 2/1986, sono analoghe a quelle attribuite alla polizia locale - è stato eliminato.*



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
**SETTORE I**  
**U.O. RISORSE UMANE**

*52 In terzo luogo, è d'uopo rilevare che, nella sentenza Wolf (EU:C:2010:3, punto 44), la Corte ha giudicato proporzionata una misura consistente nel fissare in 30 anni l'età massima per l'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco giacché un limite del genere risultava necessario per garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio in questione.*

*53 La Corte, tuttavia, è arrivata a siffatta conclusione solamente dopo aver constatato, sulla base di dati scientifici ad essa sottoposti, che alcuni compiti assegnati ai componenti del servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, come la lotta agli incendi, necessitavano di capacità fisiche <particolarmente elevate> e che pochissimi funzionari di età superiore ai 45 anni avrebbero le capacità fisiche per svolgere tale attività. Secondo la Corte, un'assunzione in età avanzata comporterebbe che un eccessivo numero di funzionari non potrebbe essere assegnato ai compiti più impegnativi dal punto di vista fisico. Parimenti, un'assunzione siffatta non consentirebbe che i funzionari così impiegati siano assegnati a detti compiti per una durata sufficientemente lunga. Infine, l'organizzazione ragionevole del corpo dei vigili del fuoco professionali richiede, per il servizio tecnico di medio livello, una correlazione tra i lavori impegnativi da un punto di vista fisico e non adatti ai funzionari più anziani e i lavori meno impegnativi dallo stesso punto di vista e adatti a tali funzionari (sentenza Wolf, EU:C:2010:3, punti 41 e 43).*

*54 Orbene, sulla base delle constatazioni del giudice del rinvio, considerate le missioni assegnate agli agenti della polizia locale, quali descritte al punto 38 della presente sentenza, le capacità di cui devono disporre detti agenti al fine di essere in grado di adempiere a talune delle missioni in parola non sono sempre paragonabili alle capacità fisiche <particolarmente elevate> sistematicamente richieste ai vigili del fuoco, segnatamente nella lotta agli incendi."*

**La polizia locale in Italia, funzioni operative e sicurezza urbana**

Nel ribadire che la pronuncia della Corte di Giustizia UE N. 416/2014 si riferisce espressamente al limite di età di 30 anni, rapportato ai ruoli e alle missioni della polizia locale spagnola e dopo aver constatato che il limite di età di 30 anni era stato abolito per la polizia di Stato nazionale e aver acquisito elementi scientifici di valutazione circa il logoramento fisico dei Vigili del Fuoco a cui si applica in Spagna il limite di 30 anni e gli appartenenti alla polizia locale, non è chi non veda che la questione del limite di età di 35 anni previsto dal Regolamento del Comune di Chiavari si ponga in una dimensione e contesto diversi.

Innanzitutto le funzioni di polizia locale negli ultimi anni si sono arricchite di funzioni operative a presidio della sicurezza urbana, come previsto dai vari decreti sicurezza emanati dallo Stato italiano. Ciò ha comportato la necessità di presidiare funzioni operative analoghe a quelle di altre forze di polizia statale. Anche la normativa quadro italiana, la n. 65/1986, prevede prevalentemente funzioni operative di polizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Di recente il legislatore ha rafforzato il ruolo operativo della polizia locale e pertanto, l'organizzazione dei corpi di polizia locale deve adeguarsi al nuovo contesto sociale e normativo.

Si veda Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che introduce nuove misure volte a potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
**SETTORE I**  
**U.O. RISORSE UMANE**

soggetti coinvolti a vario titolo. A tale scopo, il decreto individua quali piani d'intervento la sicurezza integrata e la sicurezza urbana.

La sicurezza urbana è intesa quale bene pubblico con riguardo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso gli interventi sotto descritti, attraverso il contributo congiunto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali (art. 4, comma 1):

- riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
- eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
- prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
- promozione del rispetto della legalità;
- affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto citato, in coerenza con le linee generali di cui al sub punto 1. e nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'Interno - con accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali – il Prefetto e il Sindaco possono sottoscrivere patti (anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni di associazioni di categoria più rappresentative) con i quali individuano interventi per la sicurezza urbana finalizzati alla:

- prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- promozione e tutela della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;
- promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela;
- promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Sono inoltre notizie recenti circa il varo di un ulteriore decreto sicurezza, che inciderà su questi aspetti, a significare che la sicurezza in questo momento storico è considerata bene primario da tutelare e proteggere con il concorso sinergico della polizia locale.



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
SETTORE I  
**U.O. RISORSE UMANE**

**Le scelte strategiche del Comune di Chiavari sul Corpo di Polizia Locale**

Il fatto che nel corso degli anni in molti corpi di polizia municipale si siano adibite le persone a ruoli "civili" e puramente amministrativi, ha determinato il mancato presidio della sicurezza urbana e degli altri ambiti tipici della polizia locale.

Ecco perché da un punto di vista strategico, l'Amministrazione di Chiavari ha voluto imprimere un cambiamento concreto al ruolo svolto dalla polizia locale, trasformandola anche nei fatti e non solo nelle norme, in un corpo operativo.

Per raggiungere questo risultato fondamentale per i cittadini, occorre partire dai sistemi di reclutamento, e dunque per tali motivi, è stato introdotto un limite, che riteniamo congruo di 35 anni.

La differenza con la fattispecie oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE N. 416/14 è evidente: in quel caso non sono stati oggetto di impugnazione i limiti di 35 anni ma il limite di 30, che può essere obiettivamente considerato sproporzionato rispetto alle finalità da conseguire, con riferimento alle funzioni della polizia locale spagnola.

In tal senso si veda il dispositivo della sentenza citata, che riguarda il limite di 30 anni e non genericamente qualsiasi limite di età:

*"Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:*

*Gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale."*

**La sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 258/2016, pertinente con le funzioni di polizia locale italiana**

Molto più pertinente risulta la più recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che invece ha ritenuto legittimo e proporzionato il limite di età per l'assunzione di agenti della polizia locale dei Paesi Baschi.

*"34 Orbene, l'essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all'età e le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all'arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l'impiego della forza fisica (sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08, EU:C:2010:3, punto 41; del 13 settembre 2011, Prigge e a., C-447/09, EU:C:2011:573, punto 67, e del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, punti 37 e 39, nonché giurisprudenza citata).*

*35 La natura di dette funzioni presuppone un'attitudine fisica particolare in quanto le carenze fisiche nell'esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, punto 40).*

*36 Ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere alle tre funzioni essenziali della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi descritte all'articolo 26, paragrafo 1, della legge 4/1992, vale a dire proteggere le persone e i beni,*



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
**SETTORE I**  
**U.O. RISORSE UMANE**

*assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l'esercizio della professione di cui al procedimento principale.*

*37 Relativamente all'obiettivo perseguito dal decreto 315/1994, l'Accademia e il governo spagnolo sostengono che, fissando il limite massimo di età a 35 anni per poter accedere al corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, il suddetto decreto mira a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento di tale corpo di polizia, facendo sì che i nuovi assunti siano in grado di svolgere i compiti più gravosi dal punto di vista fisico durante un periodo relativamente lungo della loro carriera.*

*38 A tal proposito, ai punti 43 e 44 della sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C-416/13, EU:C:2014:2371), dopo aver rilevato che il considerando 18 della direttiva 2000/78 precisa che la stessa non può avere l'effetto di costringere i servizi di polizia ad assumere o mantenere nel loro impiego persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere tutte le funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, tenuto conto dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi, la Corte ha giudicato che l'intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.*

*39 È ben vero che la Corte ha giudicato, al punto 57 della stessa sentenza, che una normativa nazionale che fissava a 30 anni il limite massimo di età per l'assunzione di agenti della polizia locale dell'Ayuntamiento de Oviedo (Comune di Oviedo, Spagna) imponeva un requisito sproporzionato, contrario all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.*

*40 Tuttavia, le funzioni svolte dalle forze di polizia delle comunità autonome sono diverse da quelle incombenti alla polizia locale, che erano controverse nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C-416/13, EU:C:2014:2371). È importante, infatti, ricordare che, ai sensi dell'articolo 53 della legge organica 2/1986, gli agenti della polizia locale hanno il compito, in particolare, di proteggere le autorità degli enti locali e di garantire la sorveglianza dei relativi edifici, di regolare e di dirigere la circolazione nei centri urbani e di occuparsi della segnaletica, nonché di svolgere funzioni di polizia amministrativa. Per contro, dall'articolo 26, paragrafo 1, della legge 4/1992 risulta che i compiti affidati alla polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi consistono essenzialmente nel «proteggere le persone e i beni, garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma».*

E in effetti il dispositivo della Sentenza, non più di sezione, ma della Sezione Grande della Corte di Giustizia Europea, dispone:

*"Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:*

*L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di*



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
SETTORE I  
**U.O. RISORSE UMANE**

*polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest'ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età."*

## **2) PATENTI**

Il bando di concorso prevede, in attuazione di espressa disposizione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 9/8/2018, come requisito di ammissione il possesso della patente di guida di categoria A, conseguita da almeno due anni e precisa inoltre che il possesso della patente di guida di sottocategoria A1 non soddisfa il requisito e della patente di Categoria B. Poiché il bando costituisce legge speciale, non è possibile adottare dei provvedimenti di ammissione o di esclusione in contrasto con le previsioni del bando.

Per quanto riguarda l'interpretazione di tale disposizione del bando, anche solo secondo i canoni dell'interpretazione letterale, non si presta ad equivoci richiedendo il possesso della patente A e della patente B e precisando che la patente A1 non soddisfa il requisito. Conseguentemente tutti coloro che hanno dichiarato di avere il possesso della sola patente A1 non hanno il requisito. Inoltre il bando prevede una anzianità di almeno 2 anni nel conseguimento della patente A.

Vediamo in dettaglio le norme sulle patenti di guida.

L'art. 116 del Codice della Strada, al comma 3 distingue:

**3.** La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) **A1:**

- 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
- 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) **A1:**

- 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) **A2:** motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
**SETTORE I**  
**U.O. RISORSE UMANE**

d) A:

- 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm<sup>3</sup> se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

Il successivo art. 125 del medesimo Codice della Strada stabilisce le equivalenze, come segue, per quanto qui interessa:

.....

- e) la patente rilasciata per la Categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1

.....

- h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kw, purchè il titolare abbia almeno 21 Anni, nonché i veicoli della categoria A1.

Le norme prevedono quindi come regola generale che l'abilitazione alla guida di veicoli di potenza superiore comprenda anche l'abilitazione alla guida dei veicoli di potenza inferiore.

Il Comandante della Polizia Locale di Chiavari ha riferito quanto segue in merito ai motoveicoli in dotazione al Corpo di polizia locale: *"I motocicli di maggior potenza attualmente in dotazione al Comando Polizia Locale di Chiavari sono due Honda NC 700 aventi le seguenti caratteristiche tecniche:*

*cilindrata cm<sup>3</sup> 670*

*potenza netta Kw 35*

*rapporto potenza/peso 0.119 Kw/kg*

*Tali caratteristiche tecniche comportano la possibilità di guida con patente A2 naturalmente solo dopo aver conseguito la Patente di Servizio prevista dall'art. 139 C.d.S. "*

Alla luce di quanto sopra e utilizzando una interpretazione del bando che favorisca la maggiore partecipazione possibile, secondo i canoni consolidati della giurisprudenza, si ritiene che il possesso della patente di categoria A con anzianità di almeno due anni prevista nel bando vada intesa nel senso che comprende tutte le sottocategorie tranne quella espressamente esclusa e cioè la A1. Pertanto sono ammessi i candidati che sono in possesso della patente A2 da almeno due anni e i candidati che sono in possesso della patente A da almeno due anni, in aggiunta alla patente B. Inoltre, considerato che i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale non hanno il cambio automatico e pertanto non sono idonei ad essere guidati da persone che hanno la patente con limitazione codice 78, che abilita alla guida dei soli motoveicoli con cambio automatico, tali candidati sono esclusi. Infatti l'eventuale ammissione ed eventuale assunzione comporterebbe un pregiudizio alla funzionalità operativa del Corpo di Polizia Municipale, in quanto l'abilitazione alla guida con limitazione codice 78 non consente di guidare i motoveicoli attualmente in dotazione.



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
**SETTORE I**  
**U.O. RISORSE UMANE**

Con riferimento alla ragionevolezza e legittimità del requisito della patente di guida di categoria A in relazione al parco motoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale, si riportano di seguito alcune massime da cui si desume:

- **che il possesso del requisito vada accertato al momento del bando e non successivamente.** (Consiglio di Stato sez. V, 10/05/2010, n.2754: *Il possesso del titolo di abilitazione alla guida dei motoveicoli è indispensabile al fine di consentire l'efficiente espletamento delle funzioni di vigile urbano nell'ambito del territorio del Comune, né tale requisito di ammissione può ritenersi soddisfatto con il conseguimento dell'abilitazione prima dell'assunzione, atteso che in tal caso il soddisfacimento dell'interesse pubblico sarebbe subordinato ad un evento aleatorio, con negativa incidenza sulla sicurezza e sulla celerità dell'effettivo reclutamento delle risorse umane, laddove l'interesse perseguito dall'Amministrazione impone la certezza dell'immediato utilizzo dei vincitori della procedura concorsuale.* (Annulla Tar Sardegna, sez. II, n. 2025 del 2008). T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 17/01/2006, n.683: *Non appare illogica la clausola del bando allorché qualifica il possesso della patente senza le limitazioni previste dall'art. 117 del Codice della Strada, - secondo il quale prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 Kw - come requisito di ammissione alla procedura concorsuale anziché come presupposto per l'assunzione la cui sussistenza, pertanto, dovrebbe essere accertata al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro: è infatti legittima l'esigenza dell'amministrazione di selezionare, sin dal momento dell'ammissione alla procedura, i soggetti astrattamente idonei all'espletamento di tutte le funzioni proprie del posto messo a concorso sussistendo, in caso contrario, il pericolo che risultino vincitori candidati in concreto non assumibili con evidente pregiudizio dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa; a ciò si aggiunga che la previsione del possesso della patente priva di limitazioni quale requisito di ammissione appare, senza dubbio, coerente con i principi d'imparzialità e di tutela della par condicio dei concorrenti, essendo, in caso contrario, rimessa la scelta degli idonei all'arbitrio dell'amministrazione la quale, attraverso indebiti prolungamenti della procedura concorsuale, potrebbe, in astratto, favorire i concorrenti che, nelle more, abbiano compiuto venti anni conseguendo, in tal modo, il titolo abilitativo richiesto dal bando.*

- **che addirittura è ragionevole sottoporre a verifica effettiva le abilità di guida attestate dal possesso della patente** - Consiglio di Stato sez. V, 19/01/2009, n.229: *Data la particolarità dei compiti affidati all'agente della polizia municipale, non è irragionevole che, a conclusione della prova pratica del corso-concorso pubblico indetto per l'assegnazione di posti di agente della polizia municipale, l'idoneità alla guida della motocicletta sia stata esclusa a fronte di errori che con chiara evidenza avevano dimostrato il mancato raggiungimento da parte del candidato di un certo grado di abilità, superiore a quello desumibile dal mero possesso della patente necessaria per condurre le motociclette.* (Conferma Tar Toscana, sez. II, 2 aprile 2003 n. 1191).

- **a prescindere comunque dal possesso di motoveicoli e dalla richiesta di Agenti motociclisti, è legittima la previsione del bando del possesso della patente A, in quanto l'Amministrazione può avere una prospettiva evolutiva dell'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale.**

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 02/05/2003, n.2856: *Legittimamente il bando di concorso per la copertura di posti di agente di polizia municipale ha richiesto, tra i requisiti per l'ammissione, il possesso della patente A, poiché, sebbene il concorso non riguardasse esplicitamente la copertura*



**COMUNE DI CHIAVARI**  
~ Città Metropolitana di Genova ~  
**SETTORE I**  
**U.O. RISORSE UMANE**

*di posti di vigile motociclista, l'amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale può sempre stabilire che i nuovi dipendenti da assumere siano abilitati alla guida dei motocicli, in quanto per l'espletamento delle funzioni di vigile può risultare necessario l'utilizzo in qualsiasi momento di un motociclo, di proprietà del comune, per il quale è obbligatorio il possesso della patente A.*

Chiavari, 29 agosto 2019

**IL DIRIGENTE – SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Concetta Orlando





# COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

## Settore ORGANIZZAZIONE POLITICHE ISTITUZIONALI E DELLE RELAZIONI ESTERNE

Determina Reg.Gen. n. 1190 del: 29.08.2019

Determina Reg.Sett. n. 112 del: 29.08.2019 Settore: ORGANIZZAZIONE POLITICHE  
ISTITUZIONALI E DELLE RELAZIONI ESTERNE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI  
DI 'AGENTE POLIZIA MUNICIPALE' - CATEGORIA 'C' - FAMIGLIA PROFESSIONALE  
'TECNICA SPECIALISTICA - AREA VIGILANZA' - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE  
CANDIDATI.

Ai sensi del comma 5 art. 153, e comma 7 art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente  
provvedimento non comporta impegni di spesa.

Addì, 29.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT.SSA CONCETTA ORLANDO

Firmato da:  
CONCETTA ORLANDO  
Codice fiscale: RLNCCT68E52G288P  
Valido da: 19-12-2018 12:00:35 a: 19-12-2021 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-08-2019 10:46:03  
I approve the document

